

GLI ASPETTI PROCEDURALI DEL *PROCESSUS BREVIOR* NELLA GIURISPRUDENZA ROTALE

Introduzione

Introduzione della procedura abbreviata. L'ordinamento canonico richiede da secoli nelle cause di nullità matrimoniale una duplice sentenza conforme, dichiarativa di nullità del vincolo, per riconoscere l'esecutività del giudicato. Di conseguenza anche dopo una sentenza c.d. affermativa, emanata in primo grado di giudizio, il difensore del vincolo era tenuto all'appello e il tribunale superiore doveva seguire le solennità del processo ordinario.

Essendo ancora in vigore il Codice Piano-Benedettino, per alcune Chiese locali vennero date delle concessioni particolari¹, tendenti ad abbreviare notevol-

¹ Cf. le Norme particolari per gli Stati Uniti del 28 aprile 1970 (*Documenta recentiora circa rem matrimoniallem et processualem*, coll. I. Gordon, S.I. – Z. Grocholewski, Romae 1977, 243-252), estese anche ad Australia; per il Belgio del 10 novembre 1970 (*ibid.*, 256s.); per l'Inghilterra ed il Galles del 2 gennaio 1971 (*ibid.*, 257ss.).

A queste vanno aggiunte anche le Norme particolari emanate dopo l'entrata in vigore del Motu proprio *Causas matrimoniales*, e cioè le Norme concesse alle Conferenze Episcopali del Canada e dell'Australia il 1 novembre 1974, con le quali si permetteva a certe condizioni la dispensa dall'appello contro la sentenza affermativa di primo grado e quindi tale sentenza otteneva immediatamente l'esecutività (*ibid.*, 260, n. 1460).

mente la procedura nei processi di nullità matrimoniale. A livello della Chiesa universale un'importante semplificazione della procedura da seguire in grado di appello dopo la prima (e unica) sentenza dichiarativa di nullità matrimoniale venne introdotta dal Papa Paolo VI: per la Chiesa latina con il Motu proprio *Causas matrimoniales* del 28 marzo 1971², per le Chiese cattoliche orientali invece con il Motu proprio *Cum matrimonialibus* dell'8 settembre 1973³. L'intento del Sommo Pontefice era quello di snellire possibilmente i processi di nullità matrimoniale in grado di appello per ragione del bene spirituale (e talvolta anche materiale) dei coniugi coinvolti, qualora già in primo grado di giudizio fosse stata pronunciata la sentenza dichiarativa di nullità⁴.

Non è il caso di soffermarsi qui sulle caratteristiche – del resto ben note – di questa procedura abbreviata. Basta dire che la suddetta riforma Paolina del processo matrimoniale⁵, accolta con molta soddisfazione, ha suscitato un grande interesse sia da parte della dottrina che della giurisprudenza, in cui non mancò un vivace dibattito circa la soluzione di alcune questioni particolari, il che ha sollecitato anche delle interpretazioni autentiche⁶. In presenza di tali antefatti, nel *Codex Iuris*

² AAS 63 (1971) 441-446.

³ AAS 65 (1973) 577-581.

⁴ Cf. «ne nimia iudiciorum matrimonialium diuturnitas plurius filiorum suorum spiritualement statum reddat graviorem» (dall'introduzione del Papa Paolo VI al Motu proprio *Causas matrimoniales*: AAS 63 [1971] 442).

⁵ Non bisogna dimenticare altre novità procedurali, introdotte con il detto *Motu proprio*. Noi comunque ci limitiamo a ciò che riguarda lo svolgimento del processo in grado di appello.

⁶ Mi riferisco in particolare alle seguenti risposte della *Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II interpretandis*: del 14 febbraio 1974 circa la necessità della motivazione (AAS 66 [1974]

Canonici di Giovanni Paolo II la suddetta riforma Paolina ha trovato nel c. 1682 un assetto maturato nell'esperienza concreta della Chiesa. Del tutto analogo è il rispettivo c. 1368 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. Dal punto di vista legislativo, sono da annotare anche le vigenti Norme del Tribunale della Rota Romana, le quali nell'art. 58 §2, danno soprattutto un'ulteriore indicazione circa la motivazione dei decreti di rinvio all'esame ordinario. Per semplificare l'esposizione, per quanto riguardano le disposizioni normative, mi riferirò di seguito alla normativa del CIC 1983, salvo indicazioni specificatamente diverse.

Gli elementi «di base». Per avere un punto di riferimento sembra utile una banale puntualizzazione degli elementi di base della vigente procedura abbreviata nelle cause di nullità matrimoniale, come essa risulta dalla normativa codiciale e dalla consolidata – pur recentissima – tradizione canonica, condivisa anche nella costante e comune giurisprudenza rotale.

Il *processus breviar* trova l'applicazione nei processi ordinari⁷ di nullità matrimoniale qualora venga emessa una sentenza di nullità matrimoniale in prima o *tamquam in prima instantia*, anche su un solo capo di nullità. Si sottintende che la sentenza viene regolarmente pubblicata e contiene (al suo interno o in allegato) l'indicazione dei modi secondo i quali può essere

463); del 1 luglio 1976 circa l'obbligo di motivare i decreti sotto la sanzione di nullità (*ibid.*, 68 [1976] 635); del 31 ottobre 1973 circa la ratificabilità della sentenza affermativa nonostante l'appello del difensore del vincolo o della parte convenuta (*ibid.*, 65 [1973] 620).

⁷ Il processo documentale rimane fuori del nostro campo d'interesse, seppur in secondo grado di giudizio possiede molte caratteristiche analoghe con la procedura di cui al c. 1682.

impugnata. Quindi le parti sia private che pubbliche, qualora si sentano onerate dalla sentenza hanno il diritto di interporre appello davanti al giudice *a quo* nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza. Trascorso tale termine, e comunque entro venti giorni dalla pubblicazione della sentenza, al giudice *a quo* spetta il dovere di trasmettere d'ufficio tutti gli atti della causa con eventuali appelli al tribunale locale di appello, a meno che uno degli aventi interesse non abbia appellato al Tribunale della Santa Sede (cioè alla Rota Romana), o quest'ultimo non sia l'unico tribunale di appello nel caso concreto.

Il giudice del tribunale di appello dovrebbe informare le parti del loro diritto di presentare le osservazioni, a meno che non lo abbia già fatto il giudice *a quo*. Inoltre il giudice *ad quem* è tenuto a richiedere le osservazioni del difensore del vincolo del suo tribunale. Avendo ricevuto tali scritture, o comunque dopo la scadenza del termine fissato, il collegio giudicante – previa valutazione degli atti e delle successive osservazioni – deve emettere un decreto motivato con il quale o confermerà la sentenza di primo grado o – qualora questo non sia possibile – ammetterà la causa all'esame ordinario.

L'oggetto e l'articolazione del tema. Su questo sfondo si pone il tema proposto: una sintesi del contributo della giurisprudenza rotale nell'ulteriore determinazione degli aspetti che esulano dalla vigente disciplina, o almeno una segnalazione delle soluzioni date nelle questioni particolari di natura procedurale. Più esattamente ancora, vorrei limitarmi agli aspetti procedurali previsti alla decisione di ratifica della sentenza o di rinvio della causa all'esame ordinario.

Per quanto riguarda le decisioni rotali, fonte principale attestante la procedura seguita, verranno prese in considerazione le decisioni emesse a partire dal 1° gennaio 1984 e pubblicate entro il marzo 1999⁸.

L'articolazione di questa relazione deriva dalla stessa dinamica del *processus brevior*. Essa comprenderà alcune osservazioni circa l'applicabilità della procedura abbreviata e la fase previa relativa al tribunale *a quo*, seguite dagli elementi di procedura davanti al tribunale *ad quem*.

1. L'applicabilità del *processus brevior* e la fase previa relativa al tribunale *a quo*

1.1 *L'applicabilità: nei confronti della sentenza affermativa di prima istanza*

Stando alla lettera del c. 1682 §2, la procedura abbreviata può essere applicata nei confronti della sentenza affermativa, emessa nel primo grado di giudizio, o – com'è ovvio – *tamquam in prima instantia*. Questo è rilevante non solo per il tribunale di appello, ma anche per il tribunale *a quo*, in quanto in mancanza dell'appello della parte privata soccombente o del difensore del vincolo, il tribunale stesso ha l'obbligo di trasmettere la causa al tribunale di appello⁹. D'altro canto

⁸ Per quanto riguarda un accenno ad alcuni dati statistici e alla descrizione generale dei decreti di rinvio, cf. G. ERLEBACH, «I motivi di rinvio ad esame ordinario nella giurisprudenza della Rota Romana», in AA.VV., *La procedura matrimoniale abbreviata* (c. 1682 §2 e art. 58 §2 delle norme rotali), Studi Giuridici 49, Città del Vaticano 1998, 33-38. In aggiunta solo i dati recentissimi: nell'anno solare 1998 nella Rota Romana sono stati emessi 35 decreti di rinvio all'esame ordinario e 14 decreti di ratifica.

⁹ Quando si tratta della prima sentenza affermativa emessa dal tribunale locale di appello *tamquam in prima instantia*, la causa

il tribunale *a quo* non deve trasmettere al tribunale di appello gli atti della causa conclusa con una sentenza negativa, se manca l'appello.

Di fronte a questa constatazione è sconcertante che in alcuni tribunali di appello venga applicato tale procedimento anche nei confronti delle sentenze negative¹⁰. Questo vale ugualmente qualora il tribunale di appello voglia ammettere la causa all'esame ordinario¹¹. Qualora invece il tribunale di appello confermasse una sentenza negativa, tale decreto di ratifica sarebbe senz'altro nullo¹².

1.2 *Il carattere ufficioso*

Il *processus brevior* deve essere applicato d'ufficio. Questo vale in primo luogo nei confronti del tribunale che ha emesso la sentenza affermativa: non senza ragione si parla dell'appello automatico, poiché in mancanza dell'appello sia della parte convenuta, sia del difensore del vincolo, il giudice *a quo* è tenuto a

deve essere trasmessa alla Rota Romana, salvo contrarie concessioni particolari.

¹⁰ «Certo certius ex citato canone [1682 §2] iam ad unguem patet, Tribunal appellationis in confirmanda sententia affirmativa dumtaxat, et non negativa, uti in aliquibus tribunalibus usu venit...» (decr. coram Faltin, 2 mar. 1992, Chicagien., B. 13/92, n. 5).

¹¹ Si veda decr. coram Stankiewicz, 1 giu. 1993, Arundellien.-Brichtelmestunen., B. 52/93, n. 3.

¹² Si veda decr. coram Jarawan, 29 lug. 1996, Miamien., B. 56/96, n. 3; decr. coram Turnaturi, 5 dic. 1996, Sancti Christophori de Habana, B. 83/1996.

Comunque per quanto riguarda un'eventuale dichiarazione di nullità di un tale «decreto di ratifica», è necessario un attento esame degli atti della causa per verificare se non siano state in realtà osservate le esigenze minime del contraddittorio e non si tratti in realtà di una sentenza vera e propria.

trasmettere gli atti al tribunale immediatamente superiore¹³, ossia al tribunale locale di appello¹⁴. In secondo luogo il carattere ufficioso della procedura abbreviata vale anche per il tribunale di appello¹⁵, il quale deve procedere sia in mancanza di un legittimo appello sia in presenza di una totale inerzia della parte attrice¹⁶.

1.3 *L'applicabilità: la pubblicazione della sentenza e la procedibilità*

Talvolta si verifica nella prassi la mancanza della pubblicazione della sentenza, particolarmente quando la parte convenuta si oppone fortemente alla dichiarazione di nullità del suo matrimonio e ciò in quei paesi in cui si teme l'uso non appropriato di documenti ecclesiastici davanti alla magistratura statale. In tal caso

¹³ Lo stesso vale quando nell'appello non viene specificato il tribunale al quale si appella. In tal caso è legittima la trasmissione degli atti al tribunale locale di appello (cf. decr. coram Davino, 20 mar. 1985, in RRDecr. 3, 93sq.).

¹⁴ Comunque è da tener conto che quando la sentenza è affermativa per un capo e negativa per un altro, la parte attrice può legittimamente appellare per il capo dimesso negativamente. Cf. «Etiam si acta ex officio ad Tribunal Regionale Lombardum appellationis transmittenda fuissent, causa delata est ad N.A.T. post appellationem viri actoris super capite dimisso» (decr. coram de Lanversin, 7 mag. 1997, Vicentina, B. 42/97, n. 3).

¹⁵ Cf. la nota del decr. coram Gianecchini del 24 marzo 1994 che il c. 1682 §2, va applicato «ex officio et praeiudicialiter» (Neosolien., B. 16/94, n. 6).

Tuttavia nella Rota in qualche caso particolare venne adoperato il processo ordinario *sic et simpliciter* per ragioni particolari: cf. decr. coram Stankiewicz, 24 ott. 1996, in *La procedura...* (cf. nt. 8), 129, n. 5.

¹⁶ Cf. decr. coram Serrano Ruiz, 17 lug. 1992, Messanen.-Liparen.-S. Luciae, B. 55/92, n. 2.

il tribunale *a quo* non può procedere legittimamente *ad ulteriora*. In particolare, l'appello del solo difensore del vincolo non è sufficiente perché gli atti possano essere trasmessi al tribunale di secondo grado. Similmente il tribunale di appello – qualora spettasse ancora ad una delle parti il diritto di appello, i cui termini non decorrono in mancanza della legittima pubblicazione della sentenza¹⁷, – non può legittimamente procedere¹⁸ e soprattutto non può confermare la sentenza di primo grado: e ciò sotto la sanzione di nullità di un tale decreto di ratifica¹⁹.

In ogni caso la mancata pubblicazione della sentenza di primo grado agli aventi interesse, o la pubblicazione della sola parte dispositiva con il rifiuto del permesso di prendere visione dei motivi della decisione da parte di chi gode di un tale diritto, urge il dovere del rispettivo adempimento da parte del giudice *a quo*²⁰.

1.4 *Excursus: la procedura abbreviata ripetuta*

Un caso particolarissimo venne affrontato in un decreto coram Serrano Ruiz del 6 dicembre 1996. Si

¹⁷ Cf. c. 1630 §1, e soprattutto il c. 1634 §2.

¹⁸ Talvolta si potrebbe, al limite, rimandare la causa all'esame ordinario (cf. decr. coram Boccafola, 1 dic. 1993, Toletana in America, n. 2).

¹⁹ Cf. decr. coram Boccafola, 13 gen. 1988, in RRDcr 6, 11, n. 16; decr. coram Faltin, 12 giu. 1990, Bostonien., B. 34/90; decr. coram Ragni, 13 dic. 1990, Duluthen., B. 84/90.

Si veda anche: «Ex actis [...] constat Tribunal [...] Appellationis [...] sententiam primae instantiae confirmasse [...] nondum elapsis fatalibus appellatoriis quoad partem conventam» (sent. coram Stankiewicz, 20 lug. 1995, in RRD 87, 511, n. 18).

²⁰ Una delle possibili vie in tal senso è indicata espressamente nel c. 1634 §2.

trattò di una causa che dopo la sentenza affermativa in primo grado di giudizio venne rinviata all'esame ordinario nel tribunale locale di appello e conclusa con una sentenza definitiva, la quale però è stata dichiarata nulla da parte della Rota Romana. La causa venne trattenuta presso la Rota e si pose la questione se il decreto di ammissione all'esame ordinario, emesso dal tribunale locale di appello, aveva ancora effetto o la causa doveva essere di nuovo trattata presso la Rota a norma del c. 1682 §2. Il detto Turno optò in favore della seconda ipotesi²¹. A prescindere dalle considerazioni fatte circa la validità o meno del decreto di ammissione all'esame ordinario emesso dal tribunale locale di appello, il decreto coram Serrano Ruiz fece un'importante osservazione circa il fine istituzionale dei decreti di ammissione all'esame ordinario: tali decreti – mi si permetta una libera interpretazione – hanno una funzionalità contestuale-processuale in ordine alla sentenza definitiva da emettere nella medesima istanza²². Questo si spiega facilmente con il fatto che il decreto di ammissione all'esame ordinario deve darne i motivi, perciò mette le parti interessate nella possibilità di esercitare efficacemente il contraddittorio nel processo ordinario in grado di appello. Ho voluto sottolineare più il carattere «contestuale» anziché la sua immediatezza funzionale perché – per quanto riguarda l'ultimo aspetto – nel caso esposto si poteva anche procedere direttamente con l'esame ordinario, riconoscendo gli effetti del decreto di ammissione all'esame ordinario, emesso dal tribunale locale di ap-

²¹ Decr. del 6 dic. 1996, Poncen., B. 86/96.

²² Si veda: «... decretum, uti patet, in altera instantia latum est et immediatam – quin et qualificatam dicerem – ordinationem servat ad edendam sententiam» (decr. del 6 dic. 1996 [cf. nt. 21], n. 3).

pello. Ciò che maggiormente interessa è che i motivi di ammissione all'esame ordinario sono propri del collegio giudicante che ha valutato gli atti e quindi tali motivi, esplicitamente manifestati, danno alle parti interessate la possibilità di agire opportunamente in vista della futura valutazione in sede di sentenza definitiva²³.

1.5 *L'applicabilità: il rispetto dei termini utili per l'appello*

Una volta pubblicata la sentenza di primo grado a norma di diritto, il giudice *a quo* dovrebbe aspettare di fatto la scadenza del termine utile concesso dalla legge per l'interposizione dell'appello e quindi trasmettere tutti gli atti con gli eventuali appelli al tribunale competente²⁴. Gli atti non devono essere trasmessi affrettatamente al tribunale locale di appello per questa semplice ragione: nel caso di due appelli a tribunali diversi e in pari tempo competenti, la causa deve essere trasmessa al tribunale di grado superiore (c. 1632 §2). Quindi se il tribunale *a quo* si è affrettato a trasmettere gli atti al tribunale locale di appello, e successivamente una delle parti abbia interposto legittimo appello alla Rota Romana, il tribunale locale di appello in questo

²³ Mi fermo qui, perché in realtà si potrebbero porre ulteriori interrogativi relativi ad un'istruttoria suppletiva, svolta o meno, in grado di appello e la sua relazione con l'applicazione del c. 1682 §2, nel caso concreto. Su questi aspetti cf. decr. coram Doran, 30 giu. 1989, Burlingtonen., B. 39/89.

²⁴ Cf. «transmissio sententiae et ceterorum iudicii actorum ad tribunal appellationis fieri debet mordicus tamen servatis terminis concessis a lege ut partes concrete exercere valeant ius appellandi» (decr. coram Defilippi, 5 apr. 1995, Lucen., B. 16/95, n. 2).

caso è ovviamente tenuto a trasmettere gli atti senza indugio alla Rota²⁵.

In tal senso bisognerebbe interpretare anche un secondo appello della stessa parte, qualora in un primo tempo avesse appellato al tribunale locale di appello e solo in un secondo tempo – ovviamente nei termini di legge – alla Rota Romana²⁶. Di conseguenza, qualora gli atti fossero stati trasmessi (affrettatamente) al tribunale locale di appello, mentre successivamente – ma ancora nei termini – una delle parti appelli alla Rota Romana, un eventuale decreto di ratifica, emesso dal tribunale locale di appello, è da ritenersi privo di effetto²⁷.

1.6 *Determinazione del tribunale di appello*

Circa la determinazione del tribunale di appello nel caso di appelli legittimi rivolti a due tribunali ugualmente competenti venne affrontata nella Rota una questione preliminare. Si trattava di una causa in cui il tribunale di prima istanza aveva trasmesso gli atti al tribunale locale di appello a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione della sentenza, mentre successivamente – ma ancora entro i quindici giorni – la parte convenuta interpose presso il tribunale di prima istanza un regolare appello alla Rota Romana, proseguito poi presso la medesima Rota. Il Preside del tribunale locale di appello difendeva inizialmente la competenza del proprio tribunale, ma poi su richiesta del Decano della Rota Romana trasmetteva gli atti a quest'ultimo Tribunale.

²⁵ Cf. ad es. decr. coram Colagiovanni, 9 mag. 1984, in RRDecr 2, 60.

²⁶ Decr. coram Doran, 27 giu. 1991, Denverien., B. 28/91, n. 5.

²⁷ A proposito di una tale situazione cf. decr. coram Burke, 18 nov. 1987, Carolina, B. 72/87.

Il Decano tuttavia nel decreto di assegnazione della causa al collegio giudicante ha richiesto che il «Turnus quam citius et praeliminaliter suam mentem pandat de legitima causae receptione apud Rotam in secundo iudicii gradu»²⁸. Il Ponente istituì un'apposita questione preliminare e il Turno non esitò a confermare la competenza della Rota²⁹.

Qui non era tanto rilevante la soluzione della questione – del tutto scontata – ma l'interpretazione dell'applicabilità della prevenzione (c. 1415) nel *processus brevior*, in cui non è prevista alcuna citazione giudiziale. Il decreto Rotale sostenne che tale effetto avrebbero altri atti giudiziali, sempre a condizione che il tribunale di appello li avesse posti legittimamente in essere, il che presuppone in primo luogo una legittima trasmissione degli atti al tribunale locale di appello³⁰.

²⁸ Decr. coram Defilippi, 5 apr. 1995, Lucen., B. 16/95, n. 1.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Si veda: «Can. 1415 tamen statuit [...] Attamen quando post sententiam, quae tamquam in primo gradu declaravit matrimonii nullitatem, proceditur ad normam can. 1682 §2, non imponitur tribunali appellationis citationem partium. Ideoque his in casibus praeventio habetur pro tribunali, quod prius aliqua acta processualia legitime iam posuerit, seu: quod iam exquisiverit et receperit animadversiones defensoris vinculi vel partium (cf. praxim apud N.A.T.; decr. Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, diei 11 novembris 1980, Prot. n. 12526/80 V. T.).

Utique tamen illa acta processualia, ut vim habeant, legitime posita esse debent. Quod fieri nequit si v.gr. tribunal primi gradus sententiam pro nullitate matrimonii et cetera acta iudicii transmisit ad ordinarium tribunal appellationis, quod statim processit ad exquirendas animadversiones defensoris vinculi et partium, sed omnino neglecto iure partis sententia illa gravatae appellandi et eligendi inter tribunalia appellationis competentia» (*ibid.*, n. 4).

1.7 *Excursus: determinazione del tribunale competente nel caso in cui solo la parte attrice richiede la trasmissione degli atti alla Rota*

A questo proposito si notano anzitutto quelle decisioni rotali in cui nella fattispecie veniva riferito che la causa fu trasmessa alla Rota su istanza della parte attrice o del suo patrono e in cui non risultava alcuna opposizione della parte convenuta o del difensore del vincolo e quindi il Turno non poneva alcuna questione a tale riguardo³¹. In qualche caso di questo genere il Ponente ha voluto sottolineare la mancanza di opposizione della parte convenuta alla trasmissione degli atti alla Rota³².

Si pone quindi la domanda circa i possibili motivi di una tale richiesta attorea di adire al tribunale della Santa Sede, il che per ragioni oggettive di distanza, e spesso anche di lingua differente, potrebbe risultare meno celere se non anche più difficoltoso nel caso dell'ammissione della causa all'esame ordinario con eventuale necessità di un'istruzione suppletiva. A parte un caso singolare in cui tale motivo veniva individuato nell'aspetto soggettivo della parte attrice o persino del suo patrono³³, in diversi altri casi tali motivi sono individuabili nelle difficoltà relative al tribunale locale di

³¹ Decr. coram Burke, 16 gen. 1992, Tridentina, B. 1/92; decr. coram Bruno, 28 ott. 1994, Bonaëren., B. 51/94; decr. coram Pompedda, 24 ott. 1997, Bononien., B. 88/97.

³² Cf. «Patrono actoris [...] petente, et altera parte sese non opponente, Tribunal Trivenetum ad normam can. 1682 §1, causam ad Nostrum Apostolicum Tribunal remisit» (decr. coram Palestro, 24 giu. 1992, Veronen., B. 50/92, n. 3).

³³ «Actoris patronus, pro fiducia erga N.O., instantia diei 3 iunii 1994, transmissionem causae, in secundo iurisdictionis gradu, disceptandae, ad Romanae Rotae Tribunal petiit» (decr. coram López-Illana, 22 nov. 1994, Bonaëren., B. 57/94, n. 4).

appello. In concreto veniva indicata un'inerzia del tribunale locale di appello: effettivamente manifestata nel corso della stessa causa³⁴ o solo temuta perché verificata in altre cause simili³⁵. Venne riscontrato anche un rifiuto di fatto da parte del tribunale locale di appello di trattare la causa, dovuto senz'altro ad un errore dei giudici³⁶. Certe, non meglio precisate difficoltà,

³⁴ Cf. decr. coram Masala, 24 gen. 1984, RRDcr. 2, 8 (si noti che si trattava di un'inerzia – a quanto pare – di più di due anni).

Si veda similmente decr. coram Pompedda, 24 gen. 1984 (*ibid.*, 2, 10). Così anche secondo il decr. coram Funghini del 16 ottobre 1985, in cui si parlò de «dificultades de orden procesal» (*ibid.*, 3, 228, n. 1).

Si veda anche: «Defensor vinculi ad Tribunal Appellationis V. [...] ex officio appellavit sed instavit Advocatus partis actricis pro appellatione penes Romanam Rotam facienda sicut reapse factum est die 30 augusti 1980. Appellatio vero illa, una cum actis primae instantiae, ad Hoc Nostrum Tribunal minime pervenerunt, ideoque die 9 octobris 1981 iterum appellavit Defensor vinculi ad Tribunal Appellationis V. [...] quod omnino siluit. Instavit ergo pars actrix die 1 octobris 1986 ut a Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae appellatio ad Hoc Apostolicum Tribunal iterum transmitteretur» (decr. coram Corso, 6 lug. 1988, *ibid.*, 6, 166, n. 3).

³⁵ Si veda «Idem Vicarius iudicialis ab Episcopo exquisivit ut appellatio ad Sanctam Sedem mitteretur, quia non raro Tribunal Appellationis loci, id est C. [...], nullum responsum pro aliis casibus dederat. Archiepiscopus autem [...] iure ac merito nonnulla dubia habere debuit de recta causae definitione, quapropter casum ad H.A.T. deferre maluit» (decr. coram Burke, 20 lug. 1988, *ibid.*, 6, 174s., n. 2).

³⁶ Il Tribunale locale di appello in sede di applicazione del c. 1682 §2, ha restituito gli atti al Tribunale di prima istanza perché le prove erano insufficienti. A questo punto «Archiepiscopus [...] causam ex officio transmisit, tramite Delegati Apostolici in India, ad alterum aequae competens Tribunal Appellationis secundum cann. 1443 et 1444 §1, n. 1, id est, ad Tribunal Apostolicum Rotae Romanae» (decr. coram Boccafola, 31 mag. 1990, Pondicherien. et Cuddaloren., B. 32/90, n. 5).

sembravano verificarsi in alcune chiese locali nelle terre di missione³⁷.

In questi casi non si poneva di regola alcuna questione circa la legittimità della trattazione della causa presso la Rota Romana³⁸. Forse veniva dato per scontato che la Rota è competente a giudicare le cause di nullità matrimoniale in grado di appello a norma del c. 1444 §1, n. 1. Però il detto canone è riferito alle cause trasmesse alla Santa Sede per legittimo appello. Comunque, già in un decreto coram Pompedda del 24 gennaio 1984 venne sostenuta in modo più articolato la competenza della Rota a giudicare nella procedura abbreviata una causa trasmessa alla Rota Romana su richiesta della parte attrice, il che ebbe del resto luogo dopo una lunga inattività del tribunale locale di appello³⁹.

La questione della competenza della Rota a giudicare la causa per via della procedura abbreviata in seguito alla richiesta di trasmissione degli atti presentata dalla parte attrice venne ampiamente affrontata in un altro decreto coram Pompedda, del 14 dicembre 1992. Tale questione preliminare di competenza della Rota venne istituita in seguito ad una tenace opposizione della parte convenuta che sosteneva di aver interposto un legittimo appello al tribunale locale di secondo gra-

³⁷ «Tribunal primi gradus, ad normam can. 1682 §2, acta per S.C. pro Evangelizatione Gentium, ad N.A.T. transmisit» (decr. coram Agustoni, 24 gen. 1986, in RRDecr. 4, 8, n. 3).

«Cum difficultates de Tribunali appellationis ortae sunt, causa ad normam can. 1682 §2, tandem transmissa est ad H.A.T.» (decr. coram Burke, 28 gen. 1993, Urbis Beninen., B. 4/93, n. 1).

³⁸ Cf. ad es. decr. coram Di Felice, 28 febr. 1984 (RRDecr. 2, 28), oppure decr. coram Stankiewicz del 10 ottobre 1985, in cui venne annotato che la causa «ex officio delata [est]... ad N.A.T. ab Officiali Tribunalis Caracensis» (*ibid.*, 3, 219, n. 1).

³⁹ *Ibid.* 2, 10s.

do. Comunque sia, la motivazione del detto decreto coram Pompedda si dirige a sostenere la facoltà anche della parte attrice di designare il tribunale (potenzialmente competente) per la trattazione della causa in secondo grado di giudizio sulla base del gravame scattante dalla necessità della doppia decisione affermativa conforme ai fini della sua esecutività. Quindi in forza del c. 1632 §2, la causa dovrebbe essere trattata dal Tribunale della Rota Romana⁴⁰.

Questa decisione ossia la sua motivazione, qui appena accennata, ha suscitato commenti polarizzati in dottrina⁴¹. Lungi dal voler proporre una personale visione del problema, oso notare che si potrebbe forse ulteriormente riflettere – ovviamente in un'altra sede – non tanto sul significato esegetico delle vigenti norme⁴², quanto piuttosto sulla portata di vari interessi

⁴⁰ *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 597-602.

⁴¹ In sostegno di tale posizione, si veda J. LLOBELL, «La necessità della doppia sentenza conforme e l'«appello automatico» ex c. 1682 costituiscono un gravame? Sul diritto di appello presso la Rota Romana», *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 602-609.

In senso contrario cf. Z. GROCHOLEWSKI, «L'appello nelle cause di nullità matrimoniale», *Forum* 4 (1993) 2, 25ss.; P. MONETA, «Le parti in causa: diritti e limiti», in *La procedura...* (cf. nt. 8), 15s.

⁴² Forse non bisognerebbe neanche insistere più di tanto su un presunto «diritto di appello» della parte attrice dopo la prima sentenza affermativa – perché piuttosto non consoni con la *ratio* del c. 1628 – e sottolineare invece la portata della «provocatio» di cui nel c. 1632 §2. La «provocatio» sembra avere un significato più ampio rispetto all'appello. Lo dimostrano altri canoni, in cui questo termine equivale al ricorso (c. 1460 §3), ad un'ulteriore invocazione del ministero del giudice superiore (c. 1644 §§1-2), ma comunque diverso dall'appello in senso tecnico (cf. c. 1417 §2).

È vero che il contesto del §1 del c. 1632 e il contesto immediato ossia il capitolo intero, dedicato all'istituto di appello, porterebbero ad attribuire alla «provocatio» di cui al c. 1632 §2, il significato di «appellatio». Ma il significato proprio delle parole e il

di natura personale dei coniugi, protagonisti del processo di nullità matrimoniale, e di quelli pubblici, fra i quali si colloca anche il compito istituzionale della Rota Romana, di provvedere cioè all'unità della giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici, formulato per la prima volta in un testo legislativo il 28 giugno 1988 con la Cost. Ap. *Pastor bonus* (art. 126).

In ogni caso bisogna sottolineare che su questo punto la giurisprudenza rotale è senz'altro costante e comune nell'affermare la propria competenza.

2. Gli adempimenti previ alla decisione da parte del tribunale di appello

2.1 La procedura di base

Per quanto riguarda la procedura da seguire nel tribunale di appello una volta ricevuti legittimamente gli atti, non si possono cogliere molti rilievi nella giurisprudenza rotale. Gli adempimenti procedurali sono del resto estremamente pochi e semplici. La causa infatti deve essere assegnata ad un collegio di tre giudici⁴³, le

contesto di cui al c. 17 sono da tener presenti di fronte a tutto il testo codiciale, in cui il termine «provocatio» in senso processuale ha senz'altro una connotazione specifica che va a indicare proprio la legittimità dell'invocazione del ministero del giudice superiore in determinate situazioni in cui non spetta l'appello in senso stretto di cui al c. 1628. Nel nostro caso tale legittimazione potrebbe essere fondata sull'elemento soggettivo del richiedente in quanto vanta la prosecuzione di un interesse personale tutelato dalla legge ecclesiastica, ed eventualmente potrebbe essere ulteriormente sostenuta anche dall'elemento oggettivo, evidenziato da particolari circostanze di persone e di luogo.

⁴³ Si noti che in grado di appello – anche qualora si trattasse del tribunale locale di appello – non è ammessa l'assegnazione della causa ad un giudice unico; cf. decr. coram Ragni del 13 di-

parti⁴⁴ devono essere informate – qualora non lo abbia già fatto il tribunale *a quo* – della loro possibilità di presentare le proprie osservazioni⁴⁵, e inoltre devono essere richieste le *animadversiones* del difensore del vincolo del tribunale di appello. Almeno così si presenta la questione della procedura dal punto di vista del dovere del tribunale di appello ossia del giudice nelle cause in cui non ci sono altre questioni da trattare.

2.2 *I limiti del contraddittorio*

Tuttavia alcune puntualizzazioni sono state fatte a proposito dei limiti del contraddittorio esercitabile dalle parti. Anzitutto in un decreto è stato genericamente

cembre 1990 (Duluthen., B. 84/90), in cui è stata dichiarata la nullità del decreto di ratifica fra l'altro «ob carentiam legitimi numeri iudicum».

⁴⁴ Nella procedura abbreviata non è richiesta la difesa tecnica, quindi neanche la parte attrice è tenuta alla costituzione del proprio patrono. In virtù dello stesso principio non è neanche necessaria la concessione del patrono d'ufficio nonostante un'eventuale richiesta di una delle parti. Diversamente si procede qualora dovesse essere ammessa alla trattazione una questione incidentale, in particolare una querela di nullità.

⁴⁵ Mancano precise indicazioni riguardo ai termini minimi di tempo di cui si possono avvalere le parti. È evidente che il giudice non può assegnare un termine troppo ristretto perché la rispettiva facoltà di ciascuna parte verrebbe di fatto vanificata. Comunque è un dato di fatto che generalmente non si presentano delle querele sotto questo aspetto.

Qualche incertezza manifestata in dottrina circa il dovere del giudice e la rispettiva facoltà delle parti, scaturente dall'espressione «et, si quae sint, etiam partium» del c. 1682 §2, era lontana dalla Rota: vi era costante la prassi di informare le parti del loro diritto in questa fase del processo e coerentemente le vigenti Norme Rotali adoperano nell'art. 5, §2, l'espressione «praemonitis partibus» che toglie ogni dubbio a questo proposito.

affermato che la procedura abbreviata non permette un contraddittorio vero e proprio⁴⁶. In un altro venne fatta un'osservazione più specifica, che la facoltà delle parti di presentare le loro osservazioni non può costituire una discussione (come invece è prevista nel processo ordinario nella c.d. fase discussoria)⁴⁷.

In concreto venne sostenuto che alle parti non spetta il diritto di presentare nuove prove⁴⁸. In un caso in cui il Ponente per svista fece distribuire una perizia privata, esibita dalla parte convenuta o dal suo Patrono, il Turno ha differito la decisione della causa per mettere il Ponente in grado di annullare tale distribuzione e di convocare il Turno per la sessione in un altro giorno⁴⁹.

Comunque non si deve neppure cadere in un asettico rigorismo, dal momento che nella motivazione di non pochi decreti di ammissione all'esame ordinario si tiene conto delle dichiarazioni di poter produrre nuove

⁴⁶ «Potissimum verbum “continenter” huiusmodi canonis manifestat intentionem legislatoris ad celeritatem processus tendere; quapropter in hoc breviori processu appellationis non conceditur “contradictorium” proprie dictum» (decr. coram de Lanversin, 21 mar. 1990, Rheginen., B. 19/90, n. 5).

⁴⁷ Si veda: «Animadvertendum tamen est meram facultatem qua gaudent partes in processu breviori exhibendi proprias animadversiones iuxta praescriptum c. 1682 §2, veram disceptationem constituere non posse, quia tribunal appellationis hoc in casu agi videtur tantummodo uti recognitor sententiae primi gradus» (decr. coram Bruno, 30 apr. 1993, *Monitor Ecclesiasticus* 119 [1994] 324, n. 5).

⁴⁸ Si veda: «Partes [...] in hac phasi processus novas probationes adducere nequeunt; illae, ad summum, afferre possunt censuras adversus sententiam affirmativam primae curae, aut satagere ut melius in lucem ponantur rationes et argumenta, iam in praecedenti gradu iudicii allata» (*ibid.*, 324, n. 5).

⁴⁹ Si tratta del decreto ordinatorio del 25 maggio 1994, emesso nella causa P.N. 16132.

prove, particolarmente quando ciò viene fatto dalla parte che per giustificati motivi non era in grado di produrle nella fase istruttoria del precedente grado di giudizio⁵⁰.

Per quanto riguarda le osservazioni delle parti, non è mancata una puntualizzazione pratica, riferita alla parte attrice o comunque alla parte favorevole alla dichiarazione di nullità del matrimonio, che eventuali osservazioni in favore della ratifica potrebbero essere persino controproducenti, dando impressione della complessità della causa con la conseguenza del rinvio all'esame ordinario⁵¹.

Una volta presentate le osservazioni, esse – secondo la prassi – vengono generalmente distribuite solo al Turno giudicante⁵². Comunque anche se distribuite per disposizione del Ponente alle parti, le ultime non godono del diritto di replica⁵³.

⁵⁰ Cf. «attenta novissima instantia mulieris conventae [...] qua expetit ut denuo iudicialiter audiat, atque novos testes inducere exoptat [...]» (decr. coram Ragni, 3 apr. 1984, in RRDecr. 2, 49, n. 3);

«Praeterea, priore historia processuali causae perpensa una cum querelis partis conventae, videtur novum ac plenum secundi gradus iudicium offerre ultimam opportunitatem parti conventae proprium testimonium dandi necnon sua iura defendendi» (decr. coram Boccafola, 16 nov. 1995, Sancti Petri in Florida, B. 44/95, n. 5).

⁵¹ Si veda: «Interventus Patronorum [...] perraro videtur opportunus, quia eorum interventus significare poterit causam esse implexam, ideo minus aptam breviori processui» (decr. coram de Lanversin, 21 mar. 1990, Rheginen., B. 19/90, n. 6).

⁵² Cf. le note piuttosto aspre del decreto coram Ragni di fronte ad una irrituale distribuzione delle osservazioni del Difensore del vincolo ai Patroni (18 lug. 1985, in RRDecr. 3, 208s., nn. 1s.).

⁵³ «Etiam animadversiones Defensoris Vinculi iudex partibus notificare non tenetur, et, etsi notificarentur, possibilitas respondendi partibus praecclusa maneret» (decr. coram Bruno, 30 apr. 1993 [cf. nt. 47], 324, n. 5).

Secondo P. Moneta («Le parti...» [cf. nt. 41], 12) sarebbe ormai pacifico un tale orientamento della prassi dei tribunali eccle-

Riflettendo su queste precisazioni, sembra che oggi sia già superata la questione del diniego del contraddittorio nella procedura abbreviata. Anche in presenza delle affermazioni qui riportate e di altre simili⁵⁴ non si deve dimenticare la caratteristica peculiare della procedura abbreviata, del resto di natura prevalentemente pubblicistica, e quindi non si possono applicare ad essa i concetti validi per la procedura ordinaria. I limiti del contraddittorio sono del resto fissati dal Legislatore in corrispondenza alla natura del procedimento in cui può essere esercitato. Del resto le parti possono esprimere le loro osservazioni sia circa gli aspetti di merito che quelli di rito della causa trattata. In linea di massima esse possono anche far presenti ulteriori prove che hanno a disposizione⁵⁵ – il che in questa fase previa è utile in realtà alla parte soccombente – in modo tale che il giudice possa svolgere le opportune valutazioni. La segnalazione delle nuove prove da parte di chi si oppone alla ratifica della sentenza può essere un motivo valido in favore del rinvio della causa all'esame ordinario, dato

siastici che permetta la distribuzione alle parti delle osservazioni del difensore del vincolo in modo tale che le parti possano scrivere successivamente, facendo entrare nelle loro osservazioni anche la replica alle *animadversiones*.

⁵⁴ Cf. ad es. «Et revera exercitium veri contradictorii in processu ratihabitionis apud Tribunal Appellationis exigi nequit, uti facile depromitur ex ipso praescripto canonis 1682 §2» (decr. coram Bruno, 30 apr. 1993 [cf. nt. 47], 324, n. 5).

⁵⁵ I postulati avanzati nella dottrina, di riconoscere alle parti il diritto di presentare ulteriori prove (anche se solo documentali), oppure di riconoscere al giudice il potere di svolgere qualche istruttoria (cf. P. MONETA, «Le parti...» [cf. nt. 41], 12s.), vanno al di là dei limiti istituzionali della procedura abbreviata e porterebbero a sfumare il confine posto dal legislatore fra l'esame preliminare e la procedura ordinaria.

che la ratifica della sentenza potrebbe in tali circostanze dare facilmente adito alla richiesta della *nova causae propositio*. In ogni caso in presenza dell'osservanza del dettato procedurale del c. 1682 §2, non si dichiara nullo il decreto di ratifica per una presunta negazione del diritto di difesa (c. 1620, n. 7)⁵⁶.

2.3 *Querela di nullità della sentenza di primo grado e l'applicabilità della procedura abbreviata*

Non raramente avviene che insieme con l'appello contro la sentenza di prima istanza venga interposta anche una querela di nullità della medesima (cf. c. 1625). In tal caso spetta ovviamente al tribunale *ad quem* di trattare ambedue le questioni, ossia la querela e, se il caso, la ratifica o meno della sentenza di primo grado⁵⁷.

Praticamente gli stessi effetti produce l'interposizione della querela di nullità davanti al giudice di appello prima della decisione da prendere a norma del c. 1682 §2. Come attestano le decisioni della Rota Romana, tali querele «incidentali» venivano proposte non solo dai patroni delle parti convenute⁵⁸, ma anche dai

⁵⁶ Cf. G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale «ob ius defensionis denegatum» nella giurisprudenza rotale*, [Studi Giuridici, XXV], Città del Vaticano 1991, 210s.

⁵⁷ Il giudice di appello, al quale una delle parti ha interposto la querela di nullità, non può semplicemente non affrontare la questione e ciò sotto la sanzione di nullità della sentenza definitiva o del decreto di ratifica (cf. decr. coram Agustoni, 7 nov. 1986, in RRDcr. 4, 169sq.).

⁵⁸ Cf. ad es. decr. coram Palestro, 18 giu. 1986, RRDcr. 4, 93sq.; decr. coram Agustoni, 7 nov. 1986, *ibid.*, 4, 169sq.; decr. coram Bruno, 3 lug. 1987, Dallasen., B. 48/87.

difensori del vincolo (principali ossia titolari)⁵⁹, o persino dai difensori del vincolo deputati⁶⁰, il che ottiene rilevanza processuale solo qualora la querela venga fatta propria dal difensore del vincolo titolare⁶¹.

Di conseguenza si pone una questione circa il *modus procedendi*: da una parte preme l'obbligatorietà di una celere applicazione del *processus breviar*, sottolineata dall'avverbio «continenter» (c. 1682 §2)⁶², ma dall'altra parte è inevitabile la considerazione che non è il caso di confermare una sentenza che dovesse risultare nulla. La soluzione più frequentemente adoperata nella giurisprudenza, era quella prospettata da Orlando Di Iorio⁶³: sospensione della procedura abbreviata per trattare solo la querela di nullità e quindi ottenuta la *res iudicata* sulla querela si riprendeva il *processus breviar*, a meno che la sentenza di primo grado non venisse dichiarata effettivamente nulla⁶⁴.

⁵⁹ Cf. decr. coram Ragni, 17 ott. 1989, Taurinen., B. 45/89, n. 9; decr. coram Burke, 14 dic. 1989, Angelorum in California, B. 59/89 (*Studia canonica* 25 [1991] 193-196, versione inglese; n.b. nella Rivista è indicata la data di 13 dicembre 1989).

⁶⁰ Cf. decr. coram Turnaturi, 14 mag. 1998, Bridgeporten., B. 39/98.

⁶¹ Ma anche lo stesso collegio giudicante può prendere l'iniziativa in tal senso, come avvenne in un caso d'ammissione della causa all'esame ordinario: cf. il dispositivo di un decreto coram Agustoni del 4 dicembre 1984: «infrascripti Auditores de Turno decernunt: *Causam admittendam esse ad ordinarium examen alterius gradus et acta tradenda esse imprimis vinculi Defensori et Promotori iustitiae, qui videant an excipienda sit nullitas appellatae sententiae*» (RRDecr. 2, 138).

⁶² Cf. M. HILBERT, «I provvedimenti del giudice», in *La procedura...* (cf. nt. 8), 26s.

⁶³ *De Motu proprio Pauli VI «Causas Matrimoniales» quibusdam adnotationibus instructo*, Roma 1971.

⁶⁴ Si veda ad es. i decreti: coram Pinto, 24 mag. 1985, in RRDecr. 3, 140sq.; coram Palestro, 18 giu. 1986, *ibid.*, 4, 93sq.;

Mi sembra che sia importante riconoscere che il punto forte di questo modo di procedere – al di là della sua lineare per non dire elementare logica – è che può essere anche oggi utilmente applicato in casi in cui la querela di nullità sia effettivamente ben fondata. Se a questo si aggiunge la mancanza dei motivi per chiedere al Decano della Rota l'avocazione della causa, allora effettivamente è inutile avviare anche l'esame della causa ai fini di un'eventuale valutazione a norma del c. 1682 §2, perché una volta dichiarata nulla la sentenza di primo grado e ottenuta la cosa giudicata in questa materia, la causa dovrà essere rimandata al tribunale *a quo*. Quindi in questi casi ben chiari è proprio l'economia di giudizio che suggerisce una previa trattazione della querela di nullità.

Tuttavia nella giurisprudenza rotale è stata seguita anche un'altra strada: la trattazione di una duplice questione, ossia della querela di nullità e, se il caso, della ratifica o meno della sentenza di primo grado⁶⁵. Non raramente venne dichiarato un *non constare de nullitate sententiae* e la causa venne ammessa all'esame ordinario⁶⁶. In un altro caso ancora venne deciso che non ri-

coram Bruno, 3 lug. 1987, Dallsen., B. 48/87; coram Jarawan, 25 gen. 1989, Clavaren., B. 4/89; coram Burke, 14 dic. 1989, Angelorum in California (cf. nt. 59); coram Doran, 3 mag. 1990, Sancti Antonii, B. 30/90; coram Boccafolà, 21 apr. 1994, S. Ioannis Portoricens., B. 21/94; coram Turnaturi, 14 mag. 1998, Bridgeporten., B. 39/98.

⁶⁵ Un'ottimo panorama della giurisprudenza rotale da questo punto di vista fornisce il decr. coram Stankiewicz, 24 ott. 1996, Matriten., B. 65/96, nn. 4s.

⁶⁶ Cf. sent. coram Faltin, 20 nov. 1991, in RRD 83, 737-745; decr. coram Pompedda, 19 ott. 1992, Petropolitana in Insula Longa, B. 65/92; coram Giannecchini, 24 mar. 1994, *Monitor Ecclesiasticus* 121 (1996) 84-92; decr. coram Pompedda, 13 mar. 1995,

sultava provata la nullità della sentenza e la medesima sentenza di primo grado venne ratificata⁶⁷. Per togliere ogni equivoco vale la pena di aggiungere un'ovvia osservazione: la contestuale decisione sul merito della querela e sulla ratifica o meno della sentenza presuppone che la querela sia stata previamente ammessa alla trattazione e che tutti gli aventi interesse – compreso il promotore di giustizia – abbiano avuto la facoltà di presentare le loro memorie difensive⁶⁸. Altrimenti un'immediata decisione sul merito della querela, senza la concessione di una discettazione previa, comporterebbe la nullità di tale decisione⁶⁹.

Di per sé esula dall'oggetto di questa relazione una riflessione circa la questione di un eventuale diritto di appello nella materia della querela di nullità, partico-

Vic. Apost. Beryten. Latinorum, B. 10/95; decr. coram Sable, 19 gen. 1996, Iunien. Maronitarum (in realtà vi sono stati emessi quattro decreti separati nello stesso giorno: uno a proposito della querela di nullità della sentenza da ratificare [B. 2/96], l'altro circa l'ammissione all'esame ordinario [B. 3/96], altri due ancora circa altre questioni [B. 1/96, B. 4/96]); decr. coram Caberletti, 24 apr. 1998, Lucen., B. 33/98.

⁶⁷ Si veda decr. conf. coram Pompedda, 17 giu. 1985, in RRD 77, 288-294.

Sostanzialmente così dovrebbe essere anche qualificato un decreto di ratifica coram Palestro del 29 novembre 1988, pur in mancanza di una formale proposizione della duplice questione, la quale venne tuttavia di fatto affrontata (*ibid.*, 80, 698s., nn. 5s.).

Analogo è anche il caso in cui con la stessa decisione venne dichiarata la nullità della sentenza di secondo grado e ratificata la sentenza di primo grado (coram Stankiewicz, 13 dic. 1990, *ibid.*, 82, 847-855).

⁶⁸ È scontato che in tal caso la querela può essere discussa solo *per memorialia*.

⁶⁹ Cf. in tal senso il decr. coram de Lanversin, 21 mar. 1990, Rheginen., B. 19/90, confermato dal decr. coram Bruno, 29 nov. 1991, B.Bis 49/91.

larmente nel caso di una contestuale ratifica della sentenza impugnata. Proprio nell'ultimo caso potrebbe sembrare che il fatto stesso della ratifica della sentenza sia preclusivo al diritto di appello contro quella parte della decisione che venne emessa sul merito della querela di nullità della sentenza. Data l'incidenza di tale questione sulla legittimità delle rispettive decisioni, mi sembra doveroso esprimere in questo contesto almeno un sommesso parere che mentre da una parte spetta il diritto di appello contro la prima decisione sul merito della querela di nullità di una sentenza definitiva, d'altra parte un'immediata ratifica della sentenza affermativa non impedisce di per sé il diritto di appello contro tale decisione per quanto riguarda la parte relativa alla querela di nullità. Ovviamente è da tener presente che in tal caso il decreto di ratifica potrebbe essere eseguito solo dal momento del raggiungimento della *res iudicata* in materia della querela a norma del c. 1641.

Il giudice che intraprende questa strada corre ipoteticamente il rischio della nullità del proprio decreto di ratifica, qualora dovesse essere riformata la decisione sulla querela di nullità, ossia in caso della dichiarazione di nullità della sentenza ratificata. Quindi di fatto tale *modus procedendi*, finalizzato senz'altro alla maggiore celerità ed economia processuale, potrebbe essere ragionevolmente applicato solo in quei casi in cui – pur essendoci l'iniziale *fumus boni iuris* della querela, per cui essa venne ammessa alla trattazione – è emerso con sufficiente chiarezza che la querela di nullità in nessun modo potrà avere una soluzione diversa. Altrimenti converrebbe che il turno giudicante decidesse solo il merito della querela e in presenza di un *non constare de nullitate sententiae* emettesse un *dilata* circa la decisione a norma del c. 1682 §2, per attendere al raggiungimento della *res iudicata* in materia della querela.

Altre decisioni ancora potrebbero essere raggruppate sotto il segno di un taglio strettamente pubblicistico della procedura abbreviata, considerata non solo in se stessa, ma anche nei confronti delle querele di nullità. Si tratta cioè di quelle cause in cui i Ponenti non hanno voluto assumere alcuna posizione previa circa la proposta querela di nullità, ma semplicemente hanno rimandato la questione da affrontare in sede della decisione a norma del c. 1682 §2⁷⁰. In tal modo il Turno giudicante ha a disposizione praticamente due possibilità. La prima permette di respingere *a limine* la querela di nullità e poi ratificare o meno la sentenza⁷¹. La seconda ipotesi invece, qualora la querela dovesse essere ammessa alla trattazione, fa sì che la causa dovrebbe essere necessariamente ammessa all'esame ordinario⁷².

⁷⁰ Significativo è a tal proposito un decreto coram Serrano Ruiz del 10 febbraio 1989 (Senen., B. 10/89), che confermava la legittimità di tale *modus procedendi* di fronte al ricorso del patrono della parte convenuta contro il decreto ordinatorio del Ponente.

⁷¹ A questo proposito si veda lo studio di S. VILLEGIANTE, «Querela di nullità e contestuale appello contro la sentenza affermativa di primo grado», *Monitor Ecclesiasticus* 122 (1997) 311-321, che prese lo spunto dal decr. coram Serrano Ruiz del 7 giugno 1996, in *La procedura...* (cf. nt. 8), 103ss.

In tal senso si potrebbe anche interpretare un decreto coram Pinto del 25 ottobre 1996, il quale pur dovendo rispondere ad una duplice questione: «Utrum an non constet de nullitate sententiae primi gradus diei 27 octobris 1994 et, quatenus negative, Utrum an non confirmari continenter possit sententia primi gradus», più che decidere sul merito della querela, la dichiarò inammissibile: «Quamobrem concludendum est non solum querelam nullitatis desertam habendam esse, sed ipsam etiam omni fundamento care-re» (Neapolitana, B. 100/96, n. 3).

⁷² Cf. ad es. decr. coram Ragni del 17 ottobre 1989: il Difensore del vincolo mosse di fatto una querela di nullità, fatta propria dal Patrono della parte convenuta. Il Turno rimandò la causa all'esame ordinario «una cum solutione exceptionum propositarum» (Taurinen., B. 45/89, n. 9).

Il vantaggio di questo *modus procedendi* è la possibilità della sua applicazione nel caso delle querele futili, che si prestano ad essere respinte *a limine* con un ulteriore vantaggio nei termini di economia processuale poiché tale decisione è inappellabile. Nello stesso tempo però anche i motivi di una querela del tutto infondata possono valere in qualche caso come motivi di rinvio della causa all'esame ordinario. Qualora invece la querela risulti ben fondata, allora, a mio avviso, questo *modus procedendi*, pur sempre formalmente corretto, è in realtà più impegnativo di una immediata trattazione della querela *ad modum incidentis* e in qualche modo mette in discussione il decreto di ammissione della causa all'esame ordinario se poi dovesse essere provata la nullità della sentenza di primo grado.

Conclusione

La procedura da seguire in applicazione del c. 1682 è di per sé lineare e contiene relativamente pochi elementi per cui si è meritata giustamente il nome di procedura abbreviata. Ma dall'altro lato, come dimostra l'esperienza concreta della prassi giudiziaria nella Rota Romana, che d'altronde rispecchia le problematiche dei tribunali ecclesiastici delle Chiese locali, si presentano di fatto non poche questioni particolari di natura processuale. Prescindendo dai semplici abusi o errori nell'applicazione della legge, riscontrabili talvolta negli atti che vengono trasmessi alla Rota, sembra che il comune denominatore delle questioni appena presentate si riduca alla soluzione di un giusto compromesso dei legittimi interessi che devono essere tutelati nel corso del processo di nullità matrimoniale. Da una parte ci sono talvolta contrastanti interessi delle parti private, dall'altra diversi interessi dell'ordinamento cano-

nico, il quale tende a tutelare la validità del vincolo, ma con la funzione giudiziaria cerca di stabilire la verità oggettiva dell'esistenza o meno del vincolo matrimoniale: e tutto ciò in modo possibilmente celere. Quindi assumono rilevanza le soluzioni offerte dalla giurisprudenza rotale che con il loro ripetersi tendono a formare dei principi giurisprudenziali – della giurisprudenza di rito – in fedeltà al mandato assegnato dall'art. 126 della Cost. Ap. *Pastor bonus*, di provvedere cioè all'unità della giurisprudenza nei tribunali ecclesiastici.

GRZEGORZ ERLEBACH